

SCRUTINI FINALI

POSSIAMO PUBBLICARLI SU INTERNET?

STEFANO
RODOTA'
(Garante Privacy)
1998

"Nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia"

GARANTE
PRIVACY
RIF. DOCWEB 1136703
2005

"i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi"

GARANTE
PRIVACY
RIF. DOCWEB 3134436

"...laddove la pubblicazione
online di dati, informazioni e documenti,
comporti un trattamento di dati personali,
devono essere opportunamente
contemperate le esigenze di pubblicità e
trasparenza con i diritti e le libertà
fondamentali"

GARANTE
PRIVACY
FAQ TRASPARENZA

- "Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:
- individuare il presupposto di legge che legittima la diffusione;
- verificare se ricorrono i presupposti per
 oscuramento di determinate informazioni;
 sottrarre all'indicizzazione i dati sensibili"

GARANTE
PRIVACY
RIF. DOCWEB 3134436

"le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità"

GARANTE
PRIVACY
RIF. DOCWEB 3134436
(RIFERENDOSI A GRADUATORIE
IN CONCORSI PUBBLICI)

"possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione"

CONCLUSIONI
RIF. DOCWEB 1922676
e ART 2 STATUTO
STUDENTI

Alla luce di quanto sopra, considerando che l'art. 2 c. 2 dello Statuto degli Studenti prevede che la scuola "... tutela il diritto dello studente alla riservatezza", in assenza di una precisa disposizione normativa, è da ritenere che gli scrutini possano essere pubblicati in un ambito ristretto (come l'area riservata del sito web ufficiale o il registro elettronico). Per la pubblicazione in albo on line i dati identificativi degli studenti devono essere adeguatamente pseudonimizzati.





